



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA  
Divisione II - Clima e Certificazione Ambientale

ITEC S.r.l.

Via Prato, 68  
59013 Montemurlo (PO)

[certificazioni@pec.itec-cert.it](mailto:certificazioni@pec.itec-cert.it)

**Oggetto:** Richiesta di designazione quale Organismo di certificazione di Persone e Organismo di certificazione di Imprese, articolo 5 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43

A seguito della richiesta in oggetto, si trasmette il Decreto Direttoriale relativo alla designazione di Codesta Società quale Organismo di Certificazione delle persone di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2015/2067 e n. 2015/2066 e Organismo di Certificazione delle imprese di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067.

Il Dirigente della Divisione

Dott.ssa Cristina Tombolini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Tombolini'.



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA**

- VISTO il Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 *"che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra"*;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 *"che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93"*;
- VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante *"prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008"*;
- VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante la *"designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43, recante *"attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra"*, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, che subordinano la designazione degli Organismi di Certificazione all'approvazione del tariffario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e al rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *"sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006"*, recante norme per proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che *“stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra”* e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che *“stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi”* e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;
- VISTA la nota del 1 settembre 2017, ns. Prot. n. 11136/CLE, con la quale la società “ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.” ha trasmesso i tariffari che intende applicare per la certificazione delle persone, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 304/2008 e per la certificazione delle imprese, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 e i certificati di accreditamento n. 104C e n. 271B che le sono stati rilasciati da ACCREDIA il 25 luglio 2017;
- VISTA la nota del 12 settembre 2017, ns. Prot. n. 11484/CLE, con la quale la Direzione Generale per il Clima e l'Energia ha richiesto modifiche ai tariffari trasmessi con nota 11136/CLE del 01/09/2017;
- VISTA la nota del 13 settembre 2017, ns. Prot. n. 11505/CLE, con la quale la società “ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.” ha trasmesso i tariffari che intende applicare per la certificazione delle persone, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 304/2008 e per la certificazione delle imprese, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008, comprendenti le modifiche richieste;
- CONSIDERATO che, l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 517/2014, dopo aver espressamente disposto l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, prevede all'ultimo comma che *“I riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII”*;
- CONSIDERATO che, l'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 dopo aver espressamente disposto l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 303/2008 prevede all'ultimo comma che *“I riferimenti al regolamento (CE) n. 303/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IP”*;
- CONSIDERATO che, l'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 dopo aver espressamente disposto l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 305/2008 prevede all'ultimo comma che *“I riferimenti al regolamento (CE) n. 305/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IP”*;
- TENUTO CONTO che, il certificato di accreditamento n. 104C del 25 luglio 2017 è stato rilasciato da ACCREDIA alla società “ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.” per le attività di certificazione delle persone a svolgere attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 *limitatamente alle attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione,*

*condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra e di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 limitatamente alle attività di recupero di taluni gas fluorurati a effetto serra da commutatori ad alta tensione;*

TENUTO CONTO che, il certificato di accreditamento n. 271B del 25 luglio 2017 è stato rilasciato da ACCREDIA alla società "ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l." per le attività di certificazione delle imprese a svolgere attività di cui al Regolamento (CE) n. di esecuzione (UE) n. 2015/2067 *limitatamente alle attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra*";

PRESO ATTO della documentazione trasmessa da "ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.";

## DECRETA

### ART.1

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, i tariffari predisposti dalla società "ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l." relativi alla certificazione delle persone di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2015/2067 e n. 2015/2066 e alle imprese di cui ai di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067.

### ART.2

E' designata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, la società "ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l." quale Organismo di Certificazione delle persone di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2015/2067 e n. 2015/2066 e Organismo di Certificazione delle imprese di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067.

Il Direttore Generale  
Maurizio Pernice

PERNICE MAURIZIO  
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583  
DIRETTORE GENERALE  
21.09.2017 18:37:47 CEST

Visto dal Dirigente Div. II

